



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

### ORDINANZA N° 36/2014

**Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona:**

**VISTO:** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 06 dicembre 2010 riguardante le modalità di comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

**VISTA:** l'ordinanza n. 71/2012 in data 14 agosto 2012 contenente disposizioni di sicurezza per la fruizione delle aree del Molo Sud del Porto di Ortona;

**VISTO:** il foglio protocollo n. 01.01.17/15188 in data 19 maggio della Direzione Marittima di Pescara con il quale è stata trasmessa la nota della F.I.P.S.A.S. – Comitato Regionale Abruzzo – Settore Tecnico Acque Marine in data 27 marzo 2014 inerente il “progetto di pesca sportiva dalle banchine dei porti e tratti di spiaggia”

**CONSIDERATO:** che storicamente il Molo Sud è utilizzato dalla collettività per finalità ricreative ivi compresa lo svolgimento dell'attività di pesca con canna;

**VISTI:** gli artt. 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

### ORDINA

#### *Articolo 1*

#### *(modifiche all'Ordinanza n. 71/2012)*

L'articolo 1 dell'ordinanza n. 71/2012 è modificato ed integralmente sostituito come segue:

“A decorrere dal 05 settembre 2012, il tratto del Molo Sud del porto di Ortona, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, non è fruibile in ore notturne (dal tramonto all'alba) **ed in condizioni meteorologiche e marine avverse.**

In ore diurne, i fruitori del Molo Sud del Porto di Ortona dovranno scrupolosamente osservare le seguenti prescrizioni di sicurezza ed ambientali:

- a) è vietato accedere nell'area del molo Sud con qualsiasi mezzo di locomozione ivi compresi (pattini, skateboards, biciclette, motocicli e veicoli in genere)
- b) è vietato l'esercizio dei qualsiasi attività di pesca **ad eccezione del tratto terminale del Molo Sud (come illustrato nell'allegato stralcio planimetrico coincidente con la leggera curva a sinistra del molo) e previa osservanza di quanto previsto dall'articolo 1 bis;**
- c) è vietato accedere al Molo Sud nei periodi di chiusura della sbarra metallica posizionata alla radice di detto molo;

- d) è vietato l'abbandono di qualsiasi oggetto e/o rifiuto su detto molo;
- e) è vietato transitare e/o tuffarsi dalle scogliere del Molo Sud;
- f) è vietato manomettere in qualsiasi modo nonché imbrattare la struttura del Fanale Rosso posto all'estremità del Molo Sud ivi comprese le scogliere;
- g) i conduttori di cani devono attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Comune di Ortona n. 73/2004 in data 12 agosto 2004 **e successive modifiche ed integrazioni.**

Al testo dell'ordinanza n. 71/2012 è aggiunto il seguente articolo:

#### ***“Articolo 1 bis***

#### ***(Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di pesca nel tratto terminale del Molo Sud)***

Chiunque voglia esercitare la pesca ricreativa, limitata al solo utilizzo di canne da pesca, nel tratto finale del Molo Sud deve osservare le seguenti prescrizioni:

- a) essere in possesso dell'attestazione dell'invio della “comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa” ottenuta secondo le modalità previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 06 dicembre 2010. L'attestazione in parola, avente validità triennale, deve essere custodita a cura del pescatore ed esibita a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria unitamente ad un valido documento di riconoscimento;
- b) l'attività di pesca deve essere effettuata direttamente dal massetto in asfalto bituminoso senza transitare sugli scogli;
- c) il lancio dell'amo deve essere effettuato previa verifica dell'assenza di rischi/pericoli per le persone/cose circostanti;
- d) è vietato depositare sul molo attrezzature varie ivi compresi i dispositivi per la sistemazione delle canne che possano ostruire il passaggio di pedoni e di mezzi di soccorso;
- e) ad ogni pescatore è consentito effettuare l'attività mediante l'utilizzo di una sola canna da pesca;
- f) l'attività di pesca può essere effettuata con canne rivolte verso l'esterno del porto (lato destro del molo guardando il fanale rosso installato al termine dello stesso).

Fermo restando quanto sopra, chiunque intenda esercitare l'attività di pesca lo fa assumendosene la responsabilità penale e civile per i danni cagionati a persone o cose.”

#### ***Articolo 2 (Pubblicità)***

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo della Capitaneria di Porto di Ortona, all'Albo Pretorio del Comune di Ortona nonché sul sito internet [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) nella sezione “le capitanerie in un click” - Ortona.

**Ortona, 20/06/2014**

**f.to IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Nicola ATTANASIO**

**STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 36/2014**

